



REGIONE
PIEMONTE



Sviluppo Rurale **Piemonte 2023-2027**

SSL GAL LAGHI E MONTI

NETS - NUOVE ECONOMIE TERRITORIALI SOSTENIBILI TRA LAGHI E MONTI

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

GAL	LAGHI E MONTI
INTERVENTI	SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
BANDO	Bando 3/2026 – pubblicato il 23.07.2026
SCADENZA	30.10.2026 ore 18:00

Testo del Bando

A.	Interventi, soggetti e risorse.....	1
A.1	Descrizione generale degli Interventi	1
A.2	Finalità e obiettivi del Bando	2
A.3	Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	2
A.4	Numero di domande presentabili	3
A.5	Localizzazione degli interventi	4
A.6	Dotazione finanziaria.....	4
A.7	Scadenze presentazione della domanda di sostegno	4
B.	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD03	4
B.1.1.	Entità della spesa e del sostegno.....	4
B.1.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	5
B.2	Criteri di ammissibilità	6
B.3	Investimenti ammissibili	7
B.3.1.	Tipologia di investimenti ammissibili	7
B.	Agricoltura sociale - Investimenti negli ambiti delle attività sociali e dei servizi per la comunità, dell’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, dell’educazione ambientale e alimentare e dei servizi sociosanitari, così come definiti dalla Legge 141/2015 e dalla LR n.1 del 22/01/2019;.....	7
C.	Fattorie didattiche - Investimenti per l’accoglienza di gruppi, scuole e famiglie e per lo svolgimento di attività formative ed educative dedicate alla conoscenza del mondo rurale, con riferimento alla LR n.1 del 22/01/2019.	7
D.	Trasformazione prodotti - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti primari agricoli inclusi nell’Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea. La produzione trasformata e commercializzata deve essere un prodotto non incluso nell’Allegato 1 al TFUE.	7
B.3.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili.....	8
B.4	Spese ammissibili	8
B.4.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	8
B.4.2.	Categorie di spese ammissibili	8
B.4.3.	Spese non ammissibili	9
B.5	Criteri di selezione	10
B.6	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	14
B.6.1.	Impegni essenziali	15
B.6.2.	Impegni accessori.....	15
C.	Fasi e tempi del procedimento	16
C.1	Procedimento amministrativo	16
C.1.1.	Responsabili e tempi del procedimento.....	16
C.1.2.	Termini e fasi del procedimento.....	17
C.1.3.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	17
C.1.4.	Inizio e decorrenza delle spese	18

C.1.5.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	18
C.1.6.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	19
C.2	Domanda di sostegno	19
C.2.1.	Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	20
C.2.2.	Presentazione delle domande	21
C.2.3.	Documentazione richiesta per la domanda di sostegno	22
C.3	Istruttoria della domanda di sostegno	24
C.3.1.	Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria	24
C.4	Modifiche in corso d'opera al progetto	25
C.4.1.	Variante	26
C.4.2.	Adattamento tecnico / tecnico economico	28
C.5	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	28
C.5.1.	Domanda di proroga	28
C.5.2.	Domanda di voltura	29
C.5.3.	Domanda di rinuncia	29
C.5.4.	Domanda di correzione errori palesi	30
C.6	Domande di pagamento	30
C.6.1.	Domanda di anticipo	30
C.6.2.	Domanda di saldo	31
C.6.3.	Istruttoria domande di saldo	33
C.6.4.	Richiesta di annullamento della domanda di pagamento	34
C.7	Controlli ex-post (successivi al pagamento)	34
C.8	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)	35
C.9	Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti	35
C.10	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	36
D.	Disposizioni finali	36
D.1	Ispezioni e controlli	36
D.2	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	37
D.3	Monitoraggio dei risultati	37
D.4	Pubblicazione, informazioni e contatti	37
D.5	Ricorsi	38
E.	Glossario	38
F.	Normativa di riferimento	40
F.1	Regolamenti dell'Unione Europea	40
F.2	Norme statali	41
F.3	Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA	41
F.4	Norme regionali	41
F.5	Atti regionali	42
G.	Allegati	42

A. Interventi, soggetti e risorse

A.1 Descrizione generale degli Interventi

La Strategia di Sviluppo Locale denominata **"NETS – Nuove Economie Territoriali Sostenibili tra Laghi e Monti"**, promossa dal **GAL LAGHI E MONTI**, rappresenta il quadro programmatico di riferimento per il rilancio delle aree rurali del territorio. Tale strategia ha ricevuto l'approvazione ufficiale dalla Regione Piemonte attraverso la Determinazione Dirigenziale n. 939 del 1° dicembre 2023, inserendosi pienamente nella programmazione del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, specificamente nell'ambito dell'intervento SRG06.

Il fulcro operativo di questo specifico bando è rappresentato dall'intervento SRD 03, intitolato "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole". L'obiettivo primario di questo intervento è quello di stimolare e incentivare investimenti mirati alla diversificazione aziendale, intesa come leva fondamentale per innescare processi di crescita economica e promuovere uno sviluppo sostenibile nelle zone rurali. In particolare, l'intervento mira a:

- Migliorare l'equilibrio territoriale: agendo sia sulla dimensione economica che su quella sociale, per ridurre le disparità tra le diverse aree del territorio.
- Sostenere il reddito agricolo: incrementando le entrate delle famiglie produttrici attraverso attività extra-agricole complementari.
- Contrastare lo spopolamento: rendendo le aree rurali e montane più attrattive per i residenti e i potenziali nuovi investitori, agendo direttamente sulla vitalità del tessuto socio-economico locale.

Sotto il profilo normativo, il sostegno è rivolto allo sviluppo delle attività agricole connesse, come definite dall'articolo 2135 del Codice Civile. Nello specifico, il bando prevede la concessione di contributi per la creazione e la valorizzazione delle seguenti macro-categorie di attività:

- A. **Agriturismo:** volto a potenziare l'offerta di ospitalità e somministrazione, valorizzando il legame diretto con la produzione agricola aziendale.
- B. **Agricoltura Sociale:** per l'integrazione di servizi terapeutici, riabilitativi e di inclusione sociale all'interno della realtà produttiva agricola.
- C. **Attività educative e didattiche:** come l'istituzione di "fattorie didattiche" finalizzate alla diffusione della cultura rurale e ambientale presso le scuole e la cittadinanza.
- D. **Trasformazione e commercializzazione:** l'intervento sostiene la trasformazione di prodotti agricoli (prevalentemente di origine aziendale) in beni **non compresi nell'Allegato I del TFUE** (ovvero prodotti che subiscono una trasformazione tale da non essere più considerati prodotti agricoli primari). È ammessa anche una quota minoritaria di prodotti compresi nel suddetto Allegato I, a condizione che la lavorazione e la vendita finale avvengano direttamente nei **punti vendita aziendali**, accorciando così la filiera e aumentando il valore aggiunto trattenuto in azienda.

A.2 Finalità e obiettivi del Bando

L'obiettivo primario di questo intervento è incentivare una crescita economica che sia, allo stesso tempo, uno sviluppo sostenibile per le zone rurali, migliorando l'equilibrio territoriale sia sotto il profilo economico che sociale. Attraverso il sostegno a investimenti extra-agricoli, il GAL mira ad incrementare il reddito delle famiglie agricole e a potenziare l'attrattività del territorio, contrastando attivamente il fenomeno dello spopolamento. In coerenza con i fabbisogni locali, l'intervento è strettamente connesso al potenziamento dell'offerta culturale, ricreativa e turistica dell'area.

Il sostegno è rivolto alle attività agricole connesse, individuate ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, e comprende:

- A. Agriturismo:** con una priorità specifica per gli investimenti che arricchiscono l'offerta ricettiva del territorio.
- B. Agricoltura Sociale:** per l'integrazione di servizi sociali e terapeutici in ambito rurale.
- C. Attività Educative e Didattiche:** con particolare attenzione alle fattorie didattiche.
- D. Trasformazione e Commercializzazione:** sono ammessi investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente aziendali in beni non compresi nell'Allegato I del TFUE, inclusa la lavorazione e la vendita diretta nei punti vendita aziendali (è ammessa anche una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I).

Il GAL intende premiare le proposte capaci di generare un valore aggiunto per il sistema turistico locale attraverso:

- la **diversificazione dell'offerta** e la **destagionalizzazione** delle presenze.
- il potenziamento dei servizi dedicati a target specifici.
- l'avvio di **servizi innovativi** considerati prioritari per la coerenza con la strategia generale.

A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

I beneficiari ammessi per l'intervento SRD03 sono:

– Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

“L'imprenditore agricolo deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).”

Per l'azione **A. Agriturismo** la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole che hanno titolo alla pratica dell'agriturismo secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi atti applicativi, o che acquisiranno tale iscrizione successivamente

alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data fissata per la rendicontazione, pena la decadenza parziale o totale del contributo ai sensi dei Par. B.7.1 e B.7.2.

Per l'azione **B. Agricoltura sociale** la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Sociali, o che acquisiranno tale iscrizione successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data fissata per la rendicontazione, pena la decadenza parziale o totale del contributo ai sensi dei Par. B.7.1 e B.7.2. relativamente alle seguenti tipologie:

- inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Per l'azione **C. Attività Educative e Didattiche** la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente alle aziende iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, o che acquisiranno tale iscrizione successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data fissata per la rendicontazione, pena la decadenza parziale o totale del contributo ai sensi dei Par. B.7.1 e B.7.2.

Per l'azione **D. Trasformazione e Commercializzazione**: la domanda di sostegno è ammissibile per le aziende che operano o che successivamente alla realizzazione dell'investimento descritto nella domanda di sostegno e nei tempi previsti per la rendicontazione avvieranno la trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali (per almeno il 51% di provenienza aziendale), in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

A.4 Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del soggetto richiedente la presentazione di un'unica domanda di sostegno.

A.5 Localizzazione degli interventi

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna Del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Tocco, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valle Cannobina, Valstrona, Vanzone Con San Carlo, Varzo, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

Nell'ambito del presente Bando possono essere finanziati progetti sia in Area GAL sia in aree extra GAL urbane; i progetti nelle aree extra GAL urbane devono essere coerenti con le finalità del presente Bando e dimostrare chiaramente di avere ricadute nell'Area GAL. Gli interventi al di fuori dell'area GAL possono essere realizzati solamente nelle zone limitrofe al GAL e in ogni caso nell'ambito del territorio regionale.

A.6 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando è la seguente:

- Intervento **SRD03** "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole " € 140.000,00;

A.7 Scadenze presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno possono essere presentate da giovedì 23 luglio 2026 e fino alle ore 18.00 di venerdì 30 ottobre 2026, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. C.2.2 *Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 *Procedimento amministrativo*.

B. Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD03

B.1.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a 60.000,00 €

La **spesa minima ammissibile** è pari a 5.000,00 €.

Il sostegno minimo ammissibile è pari a 2.000,00 €.

Il sostegno massimo è pari a 36.000,00 € anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70 % di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.1.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40 % delle spese ammesse e sostenute, oltre ad una maggiorazione di + 10% rispetto all'aliquota base per giovani agricoltori e oltre un incremento del + 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana (gli importi sono cumulabili fino ad un massimo del 60%).

Per giovane agricoltore si intende l'agricoltore che al momento della presentazione della domanda di sostegno abbia un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti).

Per la definizione di zona montana del territorio del Gal vedasi il "CSR 2023-2027 – Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane", per il quale esso è interamente montano ad eccezione di:

- Comune di Belgirate;
- Comune di Stresa (montano limitatamente ai seguenti fogli di mappa catastale: dall'1 al 12, 18, 19, dal 39 al 42);
- Comune di Colazza (montano limitatamente ai seguenti fogli di mappa catastale: 2 e 3);
- Comune di Pettenasco;
- Comune di Pisano (montano limitatamente al foglio 1 di mappa catastale);
- Comune di Lesa;
- Comune di Meina.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *"Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di*

notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)";
"L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.2 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- CR10 – Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:

- a) agriturismo;
- b) agricoltura sociale;
- c) attività educative/didattiche;
- d) trasformazione di prodotti agricoli.

- CR11 - Le attività relative alla lettera d) trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti primari agricoli inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve essere un prodotto non incluso nell'Allegato 1 al TFUE.

- CR12 - Sono ammissibili a sostegno gli interventi all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa.

- CR14 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;

- CR15 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 5.000 euro.

- CR16 – Per le medesime finalità di cui al CR15 si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 60.000 euro.

- CR17 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

- conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. *B.5 Criteri di selezione e graduatoria*.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso

di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.3 Investimenti ammissibili

B.3.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di investimenti che perseguano una o più finalità tra quelle di seguito elencate:

A. Creazione, valorizzazione e sviluppo di **attività agrituristiche**:

a.1 - Realizzazione di nuovi servizi al turista e/o complemento dei servizi esistenti presso le strutture agrituristiche:

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistica, ludica, culturale, sportiva del territorio;
- Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l'avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del territorio;
- Realizzazione e/o potenziamento di servizi per il benessere adeguati al contesto rurale e dimensionati alla struttura;
- Attrezzature e dotazioni a completamento dell'offerta di svago.

a. 2 - Miglioramento qualitativo della sede aziendale di strutture agrituristiche:

- Realizzazione/Miglioramento qualitativo delle camere e dei servizi igienici;
- Realizzazione/Miglioramento qualitativo degli spazi comuni compresi quelli per la somministrazione di cibo e bevande;
- Realizzazione/Miglioramento qualitativo degli spazi esterni;
- Realizzazione/Miglioramento qualitativo delle insegne e delle vetrine.

B. Agricoltura sociale - Investimenti negli ambiti delle attività sociali e dei servizi per la comunità, dell'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, dell'educazione ambientale e alimentare e dei servizi sociosanitari, così come definiti dalla Legge 141/2015 e dalla LR n.1 del 22/01/2019;

C. Fattorie didattiche - Investimenti per l'accoglienza di gruppi, scuole e famiglie e per lo svolgimento di attività formative ed educative dedicate alla conoscenza del mondo rurale, con riferimento alla LR n.1 del 22/01/2019.

D. Trasformazione prodotti - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti primari agricoli inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea. **La produzione trasformata e commercializzata deve essere un prodotto non incluso nell'Allegato 1 al TFUE.**

B.3.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Per quanto concerne la demarcazione tra SRD01 - SRD03 con i settori di OCM vino e api i DM prevedono, per il Piemonte, la demarcazione nelle seguenti metodologie:

- OCM vino (DM 82961 del 19 febbraio 2026) la demarcazione avviene sulla base delle singole voci di spesa, a livello pratico tramite l'annullamento dei documenti di spesa con il CUP;
- OCM api, il DM prevede la specifica della demarcazione nell'ambito di applicazione dei sottoprogrammi, per la Regione Piemonte non sono spese ammissibili, per SRD01, le attrezzature ammesse per gli interventi B del bando (DD 545 del 2 luglio 2025).

B.4 Spese ammissibili

B.4.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.4.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. costruzione, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze (gli immobili oggetto di intervento devono avere requisito di ruralità);
- b. acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, arredi e allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b) (esclusa la semplice fornitura di attrezzature), nella misura massima del 12 % dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità sono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d. investimenti immateriali:

- acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

B.4.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto mediante leasing;
- acquisto di veicoli;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- acquisto di materiali di consumo e beni non durevoli;
- interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- spese per progetti di promozione e ricerca;
- spese in economia;
- contributi in natura;
- IVA, altre imposte e tasse;
- spese per allacciamento ai pubblici servizi;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- investimenti su immobili che non abbiano il requisito catastale di ruralità;
- investimenti in ambito produttivo per prodotti compresi in allegato I TFUE;
- tutte le spese relative a investimenti che ricadano tra i costi ammissibili dei vigenti Decreti Ministeriali per l'OCM vino e l'OCM miele;
- costi di gestione dell'attività;
- investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili, investimenti in impianti per la generazione di energia elettrica;

- la realizzazione di piscine;
- la sistemazione di aree ad utilizzo di parcheggio e/o posto auto;
- la realizzazione di strutture per la vendita diretta e/o degustazione dei prodotti agricoli per prodotti compresi in allegato I TFUE;
- quanto non indicato tra le spese ammissibili.

B.5 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 57 del 30.06.2026 e riportati nella seguente tabella A.

TABELLA A

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CRITERIO DI SELEZIONE PER L'INTERVENTO	SPECIFICHE (EVENTUALI NOTE, ESCLUSIONI, FORMULE DI CALCOLO INERENTI AL CRITERIO)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
LOCALIZZAZIONE	A – 1 Localizzazione degli investimenti <i>Max 5 punti</i>	<i>Aree protette e a tutela ambientale:</i> Impresa che prevede la realizzazione di investimenti in zone Natura 2000 (SIC e ZPS) (5 punti) e in altre aree a tutela paesaggistica e ambientale secondo le normative vigenti (3 punti), in aree non sottoposte a tutela ambientale (0 punti)	5
CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA	A – 2 Impresa di giovane imprenditore Per giovane imprenditore si intende una persona di età non superiore a quaranta anni (41 non compiuti) al momento della presentazione della domanda (Reg. UE 2021/2115 Art. 4). Il criterio valuta la partecipazione di: - ditte individuali il cui titolare sia giovane - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane <i>Max 10 punti</i>	Ditte individuali il cui titolare è un giovane imprenditore - 10 punti Società nelle quali oltre il 50% dei soci sia giovane imprenditore - 10 punti	15
	A – 3 Imprenditore agricolo professionale Domande presentate da imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati <i>Max 5 punti</i>	Necessario il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale SI = 5 punti NO = 0 punti	
QUALITÀ DEL PROGETTO	A – 4 Qualificazione dell'Impresa Agrituristica – coerenza con l'offerta outdoor <i>Max 5 punti</i>	Coerenza con l'offerta outdoor inerente la Rete del Patrimonio Escursionistico (RPE), gli itinerari registrati presenti nella Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Piano della Mobilità Ciclistica ed Escursionistica predisposto dal GAL e reperibile al link che segue: Piano della Mobilità Ciclistica ed Escursionistica 2025-2034 – GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola . Verrà valutata l'attivazione di servizi coerenti e funzionali, oltre che con il Complemento di Sviluppo Rurale, la strategia di Sviluppo Locale attivata dal GAL, anche con la Rete dei Percorsi Escursionistici e Ciclo Escursionistici di Regione Piemonte. L'attribuzione del punteggio verrà	75

		effettuata sulla base della tipologia di intervento proposto dal candidato: - Insufficiente = I servizi descritti non presentano alcun tipo di coerenza o funzionalità con la RPE e quanto specificato in premessa (0 punti); - Sufficiente = I servizi descritti presentano una minima coerenza con la RPE ma non sono ad essa direttamente funzionali (2 punti); - Medio = I servizi descritti presentano una discreta coerenza con la RPE e sono ad essa parzialmente funzionali (3 punti); - Elevato = I servizi descritti presentano una chiara coerenza con la RPE e sono ad essa direttamente funzionali (4 punti); - Notevole = I servizi descritti presentano una perfetta coerenza con la RPE e sono ad essa direttamente funzionali in modo sostanziale (5 punti). NB per coerenza si intende la valutazione della distanza, la gestione/manutenzione di tratti, informazione sull'itinerario ecc.....	
	A – 5 Qualificazione sociale dell'Impresa Max 10 punti	Gli investimenti proposti prevedono e consentono una DIVERSIFICAZIONE IN AMBITO SOCIALE: - inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale (4 punti); - prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana (4 punti); - prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (2 punti); I punteggi sono cumulabili Il punteggio sarà assegnato solo alle domande che comprendono almeno un investimento finalizzato a tale ambito e il punteggio potrà essere mantenuto solo nel caso in cui l'intervento sia effettivamente realizzato. Il mantenimento del punteggio è inoltre subordinato all'iscrizione dell'azienda all'Elenco previsto dalla Legge Regionale 1/2019 delle aziende che praticano attività di agricoltura sociale alla data di presentazione della domanda di saldo	
	A – 6 Qualificazione delle Fattorie didattiche Max 10 punti	Per quanto riguarda le FATTORIE DIDATTICHE: - progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso	

	l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica (2 punti); - presentazione di accordi già sottoscritti con istituti scolastici/centri estivi che possano dimostrare almeno 20 giornate/anno (di almeno 4 ore ciascuna) di attività didattica in fattoria (4 punti); - progetto che prevede investimenti che consentano lo svolgimento di attività didattiche in percorsi completi (dal campo alla tavola) (2 punti); - progetto che prevede investimenti che consentano il coinvolgimento di alunni disabili o con problematiche sociali (2 punti); I punteggi sono cumulabili	
A – 7 Qualificazione per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti non agricoli Max 5 punti	Il progetto prevede come obiettivo specifico la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle tipicità del territorio (ad esempio attraverso la riscoperta di ricette tradizionali antiche, utilizzo di materie prime locali (si ricorda che almeno il 51% delle materie prime deve essere di provenienza aziendale), ecc.) SI = 5 punti NO = 0 punti	
A – 8 Servizi destinati a favorire un turismo accessibile Max 15 punti	Per quanto riguarda tutte le tipologie di investimento: - azienda agricola che prevede specifici investimenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente) (5 punti); - saranno valorizzati gli interventi dedicati specificatamente alla sicurezza dei bambini e alla mobilità facilitata degli anziani (3 punto); - attribuzione di un punteggio alle aziende che investono in attrezzature per la lavorazione separata di prodotti (es. laboratori gluten-free (si ricorda che almeno il 51% delle materie prime deve essere di provenienza aziendale)) o che strutturano menù certificati per target specifici (5 punto); - promozione di interventi a favore della mobilità sostenibile (ad es. noleggio e.bike, organizzazione di passeggiate a cavallo, ecc.) (2 punto);	

A – 9 Innovazione tecnologica, organizzativa, di processo Il progetto introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti <i>Max 10 punti</i>	- Innovazione rispetto all'impresa Il progetto introduce, nel ciclo produttivo dell'impresa, nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o processi innovativi SI: 5 p.ti NO: 0 p.ti - Innovazione rispetto al territorio Il progetto consente la realizzazione di un prodotto / servizio caratterizzato da significative innovazioni di prodotto o di processo rispetto a prodotti / servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL SI: 5 p.ti NO: 0 p.ti I punteggi sono cumulabili	
A – 10 Sostenibilità ambientale dell'investimento Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa. <i>Max 10 punti</i>	2 punti per interventi che prevedono restauro conservativo e ristrutturazione edilizia con materiali (pietra, legno, ecc.) e tecniche tradizionali in conformità ai manuali di progettazione architettonica promossi dal GAL, dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal progetto Interreg "Alpstone" in parte reperibili sul sito del GAL e in parte consultabili presso la sede del GAL. 2 punti se almeno il 20% dell'investimento è dedicato ad attività in alpeggio 2 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo solo in caso di intervento di nuova costruzione 2 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia 2 punti per interventi che determinano risparmio idrico I punteggi sono cumulabili.	
A – 11 Grado di coerenza del progetto integrato con la SSL e capacità di rispondere ai fabbisogni individuati <i>Max 5 punti</i>	L'investimento proposto soddisfa pienamente i fabbisogni individuati dalla SSL del GAL: 5 p.ti L'investimento proposto soddisfa parzialmente i fabbisogni individuati dalla SSL del GAL: 3 p.ti L'investimento proposto soddisfa in maniera sufficiente i fabbisogni individuati dalla SSL del GAL: 2 p.ti	
A – 12 Chiarezza e completezza della domanda <i>Max 5 punti</i>	Il progetto descrive in modo ottimale e completo i contenuti dell'intervento proposto: 5 p.ti Il progetto descrive in modo discreto i contenuti dell'intervento proposto 3 p.ti Il progetto descrive in modo sufficiente i contenuti dell'intervento proposto: 1 p.ti	

SOSTENIBILITA' ECONOMICA	A – 13 Sostenibilità economica Il criterio valuta la coerenza della dimensione economica dell'investimento rapportato alla redditività dell'attività specifica (agriturismo, fattoria didattica, ...). <i>Max 5 punti</i>	- Insufficiente = 0 – Il progetto non presenta un bilancio economicamente sostenibile - Sufficiente = 1 – il Progetto deve essere realizzabile, realistico rispetto alle risorse disponibili, è misurata la redditività e l'efficienza economica del capitale investito nell'attività; - Medio = 3 – il Progetto deve dimostrare una dettagliata analisi dei costi e dei ricavi per dimostrare l'effettivo ritorno economico e la sostenibilità nel tempo. - Elevato = 5 – il Progetto affronta l'analisi dettagliata del margine lordo (rappresenta la differenza tra i ricavi generati dalle attività e i costi diretti sostenuti) e del margine netto (tiene conto anche dei costi indiretti e delle spese generali (ad es. manutenzione strutture, assicurazioni, promozione, ammortamenti)).	5
TOTALE			100 PUNTI

Il punteggio minimo per l'ammissione della domanda di sostegno deve risultare almeno pari a 30 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo *A.9 Criteri di selezione*.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al candidato che ha presentato per primo la domanda di sostegno.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

B.6 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.6.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. *C.1.4 Inizio e decorrenza delle spese*;
- presentare la Progettazione di dettaglio necessaria ai fini dell'ammissione al sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. *C.3.1 Istruttoria di ammissione*);
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera.

B.6.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono state definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 21.04.2026 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i. a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *C.1.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo paragrafo C.7, per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo (salvo diverse indicazioni indicate a livello di scheda Intervento presenti del CSR). Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1 Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".

Essi sono:

a) Istruttoria delle domande di sostegno relative al bando 3/2026.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Laghi e Monti. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto).

b) Istruttoria delle domande di variante relative al bando 3/2026.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Laghi e Monti. Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del soggetto richiedente, e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente.

c) "Istruttoria delle domande di pagamento".

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

c1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del soggetto richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

c2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A decorrere dal 10.07.2026 e fino alle ore 18.00 del 30.06.2026
Istruttoria di ammissione della domanda, comunicazione dell'esito e pubblicazione della graduatoria	GAL	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 15 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	A decorrere dall'ammissione a finanziamento
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 10 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento saldo

C.1.3. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

C.1.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a **12 mesi** prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

C.1.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 *Domanda di Proroga*, come normato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 21.04.2026 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i. a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 *Procedimento amministrativo*.

C.1.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle “Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti” ed eventuali loro successive modifiche, approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

C.2 Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D. lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno **solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio** (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) **dell'anno in corso** al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (PEC) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

Non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- in proprio, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- tramite delega a un'altra persona ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il soggetto richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- tramite delega a un professionista ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Sarà facoltà del GAL chiedere al candidato eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all’interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati:

- **Allegato A** “Domanda di sostegno”;
- Dichiarazione ai sensi del D.Lgs 445/2000 che l’intervento non riguarda l’abitazione del richiedente o di suoi familiari, nello specifico si chiede di dichiarare che il beneficiario non risiede o non è domiciliato nell’unità immobiliare oggetto di intervento
- **Allegato C** - Dichiarazione di titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti e inoltre Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente dei beni oggetto di intervento (aree, terreni, fabbricati, ecc...) la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo quinquennale - dalla data di conclusione dell’istruttoria del pagamento del saldo da parte del GAL.
- Visura catastale aggiornata da cui emerga che gli immobili oggetto di intervento hanno requisito di ruralità;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima degli interventi previsti in domanda;
- Richiesta di autorizzazione all’esercizio o impegno a richiederla per la realizzazione dell’intervento oggetto di domanda di sostegno, se necessaria ai sensi della normativa vigente;

- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti specifici di agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale
- per gli acquisti di macchine ed attrezzature: come previsto dalla DD 793/A1700A/2024 del 14/10/24 il calcolo del prezzo massimo della fornitura deve essere elaborato tramite l'uso del software SDPM (Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di Riferimento per macchine e attrezzature agricole) accessibile alla pagina:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-perdeterminazione-dei-prezzi-massimi-macchine-attrezzature-agricole-sdpm>

Il software elabora un documento **pdf da scaricare ed allegare** alla domanda di sostegno; il pdf deve riportare gli estremi dell'impresa agricola richiedente il sostegno, nonché il codice identificativo alfanumerico del documento stesso.

- per le sole macchine/attrezzature non presenti nel software SDPM, tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data. In questo caso dovrà essere compilato e presentato l'**allegato B** - Quadro di confronto preventivi.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

- per gli interventi di tipo edilizio:
 - elaborati grafici progettuali;
 - quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP) o, in assenza, l'impegno a richiederli;
 - computo metrico, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Agricoltura vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100% (**allegato C** - Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno o dell'immobile alla realizzazione dell'intervento);
 - documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" di cui al par. C.2.2 *Presentazione delle domande*.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3 Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Laghi e Monti.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del Bando.

I termini del procedimento decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando; il procedimento si conclude entro 180 giorni.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall'art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a. verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b. verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c. verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d. verifica del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e. definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica o l'integrazione della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal soggetto richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato pubblicato sulla graduatoria disponibile sul sito del GAL
 - importo del sostegno.
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili;

- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La graduatoria viene approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda e del sostegno concesso;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al soggetto richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al soggetto richiedente.

Si ricorda ai beneficiari che, in linea con le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale, le fatture presentate a rendicontazione devono obbligatoriamente riportare specifiche diciture al fine di garantire la tracciabilità della spesa e l'assenza di doppio finanziamento nell'ambito del **Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte**.

Per tutte le fatture, è obbligatorio l'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione del documento di spesa del **CUP (Codice Unico di Progetto)** assegnato alla domanda o in alternativa l'indicazione equipollente: **"PSP 23-27 Piemonte, n° domanda....."**; il CUP dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e, per tutti i Beneficiari (pubblici e privati) in tutti i documenti di spesa prodotti dai fornitori, come specificato nell'Allegato 1.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'approvazione della domanda di sostegno con provvedimento di ammissione al sostegno;
- solo dopo l'avvio formale delle attività previste dall'intervento;
- almeno 15 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese / prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato e/o dal beneficiario, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. *C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno / C.3.1 Istruttoria di ammissione*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate qualora, a seguito della variante, il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria e, nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, il punteggio ricalcolato sia almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico / tecnico economico

L'adattamento tecnico / tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnico-economici:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandole, una proroga per un periodo massimo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

Non potranno essere concesse proroghe tali per cui la data di rendicontazione non sia compatibile con le tempistiche necessarie a rispettare il termine ultimo per i pagamenti sulla Programmazione 2023-2027 (31/12/2029).

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL 10 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.2. Domanda di voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

In caso di investimenti soggetti al rispetto del periodo di impegno a garanzia della loro stabilità, la domanda di voltura, qualora intervenissero le variazioni sopra riportate, deve essere trasmessa anche successivamente all'erogazione del saldo.

L'assenza di voltura potrà comportare la decadenza della domanda ed il recupero delle somme percepite proporzionalmente al periodo di perdita della titolarità dell'investimento, qualora si riscontri il mancato rispetto degli impegni.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti del cedente,
- il beneficiario subentrante rientri tra quelli previsti al par. A.3 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*.
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.3. Domanda di rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi versati. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le **domande di sostegno** possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il soggetto richiedente abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la data di scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. *C.6.4 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

C.6 Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. *C.2.2 Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento di seguito descritta, sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023 – 2027.

C.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'importo del premio concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria di importo corrispondente al **100%** dell'importo richiesto.

La fideiussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e, in ogni caso, prima della presentazione di una domanda di saldo, purché siano iniziate le attività. I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti: avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato o ordinativi/contratti con i fornitori o eventuali fatture in acconto o altro ritenuto probante.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA e rilasciata da:
 - Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it);
 - Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
 - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;
 essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo.
- La documentazione probante l'avvenuto avvio delle attività.

C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a. la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b. la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- c. la validità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante;
- d. la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;
- e. verifica della documentazione allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C.6.2. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno e per almeno il 70 % (in termini fisici e/o di importo) di quanto ammesso al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento. Le spese rendicontate devono essere pari ad almeno il 70 % dell'importo ammesso, pena la decadenza della domanda, come indicato al capitolo B.1.1 *Entità della spesa e del sostegno*.

C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno, salvo proroghe autorizzate.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 21.04.2026 sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i. a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

L'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.2.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. relazione finale del progetto;
2. copia dei documenti di spesa (fattura elettronica in copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale oppure in copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato I del presente bando;
3. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
4. documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
5. segnalazione certificata di agibilità, certificazioni impianti, variazione catastale, ecc. (qualora dovuti);
6. eventuale pratica SUAP depositata con ricevuta di trasmissione;

7. per i lavori edili: computo metrico consuntivo finale che consenta (tramite l'elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno o con quello approvato in eventuali richieste di variante;

8. Ammortamento dei beni strumentali o cespiti: nel caso di acquisto di beni strumentali (macchinari ed attrezzature), allegare opportuna documentazione che attesti che il bene sia inserito nel Libro dei Cespiti oppure in altra documentazione equivalente qualora prescritto dalla normativa contabile vigente (ad esempio inserimento in anagrafe agricola sezione macchinari agricoli);

9. Documentazione fotografica degli investimenti realizzati e del cartello informativo obbligatorio, la cui traccia è fornita dal GAL, posizionato presso la sede aziendale e visibile al pubblico;

10. Stampa della videata dell'homepage del sito aziendale o della pagina social che comprovi il rispetto degli obblighi sull'informazione del contributo FEASR, come da Allegato II del bando;

11. Per importi concessi superiori a 25.000 euro e nei casi dovuti: Moduli per la richiesta di certificazione antimafia, reperibili al seguente link: <https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/verificare-stato-domanda/certificazione-antimafia>; Tali moduli dovranno essere caricati nel fascicolo aziendale.

La documentazione di cui al punto 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

C.6.3. Istruttoria domande di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a. della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b. delle operazioni concluse e rendicontate;
- c. delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d. dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari e del rispetto dei limiti di cumulabilità, come da paragrafo C.1.6.
- e. della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f. la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;

- b. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA;
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo; conseguentemente essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.4. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento di saldo, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2.2 e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, e in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, e in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo, l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro **5 anni** dalla data dell'erogazione del saldo (salvo diverse indicazioni indicate a livello di scheda Intervento presenti del CSR), si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa;
- c. qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 37 del 21.04.2026, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i. a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie) ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da scontistica);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità al Par C.1.6;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;

C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in-anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

D. Disposizioni finali

D.1 Ispezioni e controlli

Gli Enti competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c. controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d. verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e. verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiali per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione);
- f. *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;
- g. controlli *ex post* (successivi al pagamento).

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I richiedenti/beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente/beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il soggetto richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta del GAL, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo, secondo le modalità e tempistiche comunicate dal GAL stesso.

D.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL, all'indirizzo: www.gallaghiemonti.it

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”, pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici del GAL sono i seguenti:

GAL Laghi e Monti srl

Via Romita 13 bis - 28845 Domodossola (VB)

Tel: +39 0324 481756

Email: segreteria@gallaghiemonti.it

PEC: segreteria@pec.gallaghiemonti.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi *form* di richiesta presenti nelle *home page* del servizio web “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

D.5 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il soggetto richiedente/beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. Foro di Verbania.

E. Glossario

AKIS	<i>Agricultural Knowledge and Innovation System</i> – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo: combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati.
Soggetto richiedente	Un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Beneficiario	Il soggetto richiedente una volta ammesso al finanziamento.
Partecipante indiretto	Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIF, che beneficia di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento

Soggetto delegato	Il soggetto delegato dal richiedente a operare su SIAP. Può essere un delegato esterno (professionista incaricato) o un rappresentante del soggetto richiedente autorizzato alla firma.
Soggetto attuatore	Soggetto accreditato dalla Regione Piemonte all'accompagnamento degli aspiranti imprenditori nella costruzione del Business Plan.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regioni	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI	Associazione temporanea di imprese
ATS	Associazione temporanea di scopo
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi

CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
GBER	Regolamento (UE) n. 2014/651 - Regolamento generale di esenzione per categoria
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
LR	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

F. Normativa di riferimento

F.1 Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

F.2 Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”.
- Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

F.3 Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea “Manuale delle procedure, controlli e sanzioni” Misure Non SIGC CSR 2023/2027 approvato con determina n. 71 del 05/03/2024 e revisionato con determina n. 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

F.4 Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di

esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025.

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

F.5 Atti regionali

- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6461 del 30.01.2023, “PR FSE Plus 2021-2027, Priorità I, Ob. Specifico a), Azione 4. Approvazione, per gli anni 2023-2025 dell’Atto di indirizzo “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazione dirigenziale n. 267 del 02.06.2023, successivamente rettificata per meri errori materiali, dalla determinazione dirigenziale n. 313 del 27 giugno 2023, di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazioni dirigenziali n. 670 del 30.11.2023 e n. 15 del 22.01.2024 con le quali i soggetti attuatori sono stati autorizzati a realizzare le proposte progettuali approvate.
- SSL N.E.T.S. – Nuove economie territoriali sostenibili tra Laghi e Monti del GAL Laghi e Monti, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023 nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

G. Allegati

- ALLEGATO I - Modalità e documentazione di pagamento
- ALLEGATO II - Pubblicità del sostegno
- ALLEGATO III - Trattamento dati personali
- ALLEGATO IV - Disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento
- Allegato A – Domanda di sostegno
- Allegato B - Quadro di confronto preventivi
- Allegato C - Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno o dell’immobile alla realizzazione dell’intervento